

La classificazione delle utenze non domestiche per la determinazione della TARI.

di Marco Fosco e Robert Brideson

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Questo è quanto previsto dai commi 650 e 651 dell'articolo unico della Legge 147/2013 istitutiva della TARI, che richiama in maniera diretta il DPR che da più di vent'anni determina i criteri di calcolo delle tariffe per utenze domestiche e non domestiche.



Analizzando la disciplina per quest'ultime, stando al Decreto di cui sopra, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla presunta produzione di rifiuti connessa alla specifica destinazione d'uso, e quindi all'attività effettivamente esercitata nei locali sulla superficie assoggettabile a tariffa, e

determinato dal comune sulla base degli scaglioni previsti per numero di abitanti e zona geografica. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa sono strutturati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze, alternativamente qualora non sia possibile, si applicano dei sistemi presuntivi prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua sulla base di parametri nazionali.

L'elemento sostanziale, che emerge dai criteri del DPR, è che la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche è strettamente correlata alla potenzialità di produrre rifiuti urbani delle aree tassabili sulla base della loro effettiva destinazione d'uso.

Ecco dunque motivata l'interpretazione dell'IFEL nel dettare le linee guida dei regolamenti TARI comunali, a proposito della classificazione delle utenze non domestiche stabilisce che per la

Velia Nobili STUDIO TARIFFA RIFIUTI

determinazione della tariffa queste sono suddivise nelle categorie di attività. L'inserimento di un'utenza

in una delle categorie di attività previste dall'allegato del DPR 158/99 viene di regola effettuata sulla

base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività

principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che di secondaria importanza, anzi denota il fattore sostanziale e

determinante per la classificazione nelle categorie di appartenenza delle superfici assoggettabili alla

TARI, ovvero la tipologia di rifiuti prodotti in relazione all'effettiva attività esercitata. Le attività non

comprese in una specifica categoria, aggiunge lo schema regolamentare, vengono associate alla categoria

di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della relativa

potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Un concetto che trova riscontro nella fattispecie

domestica in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la cui superficie andrà

correttamente classificata con una categoria delle utenze "non domestiche" prevista per la specifica

attività esercitata.

E ancora, qualora un'azienda classificata come autofficina risulti avere a disposizione un locale sito

altrove e destinato a magazzino, ai fini TARI questo sarà assoggettato secondo le tariffe di magazzini e

autorimesse, in quanto prevarrà l'effettiva destinazione d'uso delle superfici, superando il parametro

dettato dalla categoria ATECO con cui l'entità produttiva è stata classificata.

Principi più volte sottolineati anche dal Consiglio di Stato, non da ultimo nella sentenza di giugno 2019,

quando nel motivare la decisione della Corte sui coefficienti previsti dall'amministrazione comunale per

alcune categorie TARI, ha ribadito quella che è la regola base per il costo del servizio a carico delle

utenze: chi inquina paga.

Tra la tipologia di superficie e la relativa capacità di produrre rifiuti e la tariffa per il servizio deve

intercorrere un nesso logico e pur riconoscendo gli ampi spazi di discrezionalità di cui dispone

un'Amministrazione locale nella scelta dei valori coefficienti, non si deve mai trascurare il criterio di

proporzionalità mediante un ragionevole ed equilibrato rapporto tra le altre tariffe assimilabili.

Roma, 31/01/2020

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma

Viale del Vignola n. 127